



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(emanato con D.R. n. 1231 del 17/09/2014 e modificato con D.R. n. 1503 del 24/10/2014)

INDICE

Pag.

Art. 1 – Ambito di applicazione	2
Art. 2 – Composizione, nomina e durata in carica e compensi	2
Art. 3 – Incompatibilità, decadenza e dimissioni	2
Art. 4 – Il Presidente	3
Art. 5 – Attribuzioni	3
Art. 6 – Modalità di funzionamento	3
Art. 7 – Entrata in vigore	4



Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, la nomina, la durata in carica e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti (di seguito indicato come “Collegio”), ai sensi della normativa vigente in materia e delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di contabilità di Ateneo.

Art. 2 – Composizione, nomina e durata in carica e compensi

1. Il Collegio è un Organo dell'Ateneo.
2. Esso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, dei quali:
 - a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, nominato dal Rettore su proposta del Senato Accademico, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
 - b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. Almeno due tra i componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
4. Il Collegio è nominato con Decreto del Rettore; il mandato dei componenti è triennale ed è rinnovabile una sola volta.
5. Ai componenti del Collegio è attribuita, per le funzioni svolte, un'indennità di carica annua fissa ed un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta. La presenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione dà diritto ad un gettone di presenza aggiuntivo. Il numero totale annuo di gettoni di presenza sia alle riunioni del Collegio che del Consiglio di Amministrazione non può superare il numero di 25 all'anno. L'ammontare del singolo gettone di presenza è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Art. 3 – Incompatibilità, decadenza e dimissioni

1. È vietato il conferimento dell'incarico di componente del Collegio a personale dipendente dell'Ateneo.
2. I componenti del Collegio sono tenuti a partecipare alle riunioni del consesso e decadono dalla carica nel caso di assenza per n. 3 riunioni consecutive, ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello Statuto.
3. Le dimissioni da componente del Collegio devono essere presentate al Rettore o al Presidente del Collegio e producono i loro effetti immediatamente.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Collegio cessino dalle funzioni nel corso del mandato, il Rettore provvede tempestivamente a sostituirli secondo le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Il subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo.
5. L'incarico di membro o di Presidente del Collegio dei Revisori di Ateneo è incompatibile con altri incarichi di Revisore dei Conti in Enti e Società partecipate dall'Ateneo o ad esso collegate.



Art. 4 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Collegio nei rapporti con gli Organi di Governo dell'Ateneo e con l'Amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute che convoca e ne dirige i lavori.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal componente effettivo del Collegio con maggiore anzianità nella carica, o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano di età.

Art. 5 – Attribuzioni

1. Il Collegio adempie a quanto previsto dalle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.
2. In particolare, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo e, specificamente:
 - a) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, esprimendo pareri;
 - b) verifica la regolarità della gestione contabile, finanziaria, economica e patrimoniale, della tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle medesime scritture contabili;
 - c) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
 - d) formula pareri preventivi, a richiesta degli Organi di governo di Ateneo, del Rettore, ovvero del Direttore Generale su contratti e su convenzioni;
3. La presenza in Ateneo per verifiche contabili o amministrative dà diritto a gettoni di presenza al pari della partecipazione alle sedute del Collegio o del Consiglio di Amministrazione
4. I componenti del Collegio possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – Modalità di funzionamento

1. Il Collegio si riunisce in via ordinaria una volta al mese e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze dell'attività da svolgere.
2. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei partecipanti alla votazione.
3. Qualora i componenti effettivi siano impossibilitati a partecipare alle sedute, essi sono sostituiti dai componenti supplenti.
4. Ai componenti supplenti, chiamati a partecipare alle riunioni del Collegio in sostituzione dei componenti effettivi solo in caso di assenza o di impedimento temporaneo di questi ultimi, spetta un



gettone di presenza per ciascuna seduta, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

5. Le funzioni dei Revisori sono svolte collegialmente. I singoli componenti possono tuttavia procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, su delega del Collegio, ad atti di ispezione, verifica e controllo relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ateneo. Durante questa attività sono assistiti da un dipendente dell'Ateneo che provvede alle verbalizzazioni. I risultati di ogni verifica, ispezione o controllo devono essere successivamente sottoposti al Collegio per la ratifica.

6. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Ateneo, nonché accedere -avvalendosi dei competenti operatori- ai sistemi informativi nei quali sono formati, conservati e gestiti i predetti atti.

7. Di ogni riunione del Collegio è redatto apposito verbale, firmato da tutti i componenti, da inserire nella raccolta delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio medesimo. I verbali sono letti ed approvati seduta stante o nella seduta successiva del Collegio.

8. Copia dei verbali è trasmessa al Rettore, al Direttore Generale ed alle Strutture interessate.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.